

## 1 INTRODUZIONE

L'art. 1, comma 4, della legge 28 settembre 1998, n. 337, prescrive che il Ministro dell'Economia e delle Finanze presenti annualmente al Parlamento una relazione dettagliata circa lo stato del servizio di riscossione dei tributi.

La presente relazione fornisce, in una prospettiva di continuità con la precedente relazione, un quadro completo dell'andamento dell'attività di riscossione delle entrate tributarie riferito all'anno in corso, evidenziando le principali novità che hanno contribuito, sotto il profilo legislativo ed amministrativo, a segnare un altro significativo passo nel processo di riforma della riscossione.

La relazione è suddivisa in tre aree principali:

- a) la riscossione da accertamento e controllo (ruoli, istituti conciliativi, avvisi bonari e comunicazioni);
- b) la riscossione spontanea (tramite modelli F24 e F23);
- c) le compensazioni (a partire da quest'anno, non sono più riportati i dati relativi ai rimborsi, in considerazione dell'estraneità degli stessi alla materia della riscossione).

Nella relazione sono riportati in tabella i dati di sintesi più significativi ai fini della descrizione dei fenomeni interessati; in Appendice sono riportati ulteriori dati di dettaglio distribuiti in funzione di diverse variabili quali il settore di attività economica del contribuente e la distribuzione territoriale delle riscossioni.

Per la comprensione dei termini tecnici più ricorrenti si fa rinvio al Glossario, già presente nella precedente relazione e riproposto anche quest'anno in Appendice.

Il paragrafo 5.2 contiene l'elenco aggiornato dei principali provvedimenti legislativi e degli atti amministrativi adottati dall'Agenzia dell'Entrate in materia di riscossione coattiva.

\*\*\*

Per l'esame del quadro generale relativo alla riforma del sistema della riscossione coattiva, alle finalità perseguite con tale riforma, ed alle modalità con le quali vengono effettuati la riscossione spontanea ed il rimborso dei tributi erariali, si rinvia alla relazione dell'anno 2001.

\*\*\*\*\*

## 2 La riscossione da accertamento e controllo

### 2.1 Gli interventi normativi

#### 2.1.1 L'art. 12 della legge n. 289/2002

La legge 27 dicembre 2002, n. 289, (legge finanziaria per il 2003), ha introdotto, al capo II, una serie di disposizioni finalizzate a consentire la regolarizzazione di molteplici posizioni fiscali e la definizione agevolata delle pendenze, anche potenziali, con il fisco in materia di imposte sui redditi, di imposta regionale sulle attività produttive, di imposta sul valore aggiunto, di imposta sul patrimonio netto, di imposte indirette e di tributi locali.

Per quanto riguarda, in particolare, le iscrizioni a ruolo, l'articolo 12 di tale legge ha previsto la definizione dei carichi di ruolo pregressi.

**Ruoli ammessi alla definizione.** L'art. 12 della legge n. 289/2002, nella sua originaria versione, si riferiva ai ruoli consegnati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il 30 giugno 1999, cioè prima dell'entrata in vigore dei decreti legislativi di riforma di tale servizio; successivamente, però, il legislatore ha ammesso alla sanatoria prima i ruoli affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000 (*cf.* art. 5-*bis* del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 2003, n. 27) e poi anche quelli consegnati entro il 30 giugno 2001 (*cf.* art. 1, comma 2-*ter*, lett. c) del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 212).

Sono ammessi alla definizione di cui al citato articolo 12 tutti i ruoli emessi da uffici statali, anche se relativi ad entrate non tributarie, come espressamente previsto dallo stesso legislatore con norma di interpretazione autentica (*cf.* art. 1, comma 2-*decies*, del D.L. n. 143 del 2003).

Inoltre, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (*cf.* circolari del 15 gennaio 2003, n. 3 e del 21 febbraio 2003, n. 12), sono suscettibili di definizione anche i ruoli oggetto di provvedimenti di sospensione della riscossione, nonché, limitatamente all'importo non ancora versato, di rateazione.

Nell'ambito dei tributi erariali, invece, restano esclusi dalla definizione automatica - per esplicita previsione normativa (*cf.* comma 2-*bis* dell'art. 12 della legge n. 289/2002) - i dazi doganali, in quanto costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

**Modalità di adesione alla definizione e termini per il versamento.** La norma prevede che la definizione agevolata si perfezioni con la sottoscrizione di un'apposita dichiarazione e con il versamento

delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive e di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo - ivi comprese le somme dovute per sanzioni o interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

Nel calcolo delle somme da versare non rientrano, invece, gli interessi di mora.

Relativamente ai ruoli consegnati ai concessionari fino al 31 dicembre 2000, l'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevedeva, nella sua versione originaria, che i contribuenti interessati sottoscrivessero, entro il termine del 31 marzo 2003, apposito atto, con il quale dichiaravano di volersi avvalere della definizione in parola, ed effettuassero il pagamento degli importi dovuti in unica soluzione, entro il successivo 16 aprile.

Successivamente, il D.L. n. 282/2002, convertito nella legge n. 27/2003 ed entrato in vigore il 23 febbraio 2003, ha differito il termine di sottoscrizione dell'atto di adesione al 16 aprile 2003, introducendo, inoltre, la facoltà di ripartire il versamento in due rate, pagando entro lo stesso 16 aprile 2003 almeno l'80% della somma complessivamente dovuta ed entro il 16 aprile 2004 l'eventuale residuo.

Infine, l'art. 1 del D.L. 24 giugno 2003, n. 143, convertito nella legge 1° agosto 2003, n.212, ha prorogato al 16 ottobre 2003 il termine per il versamento della prima rata.

In ogni caso, sulla base del decreto direttoriale del 16 gennaio 2004, pubblicato sulla G.U. 23 gennaio 2004, n.18, i contribuenti che non abbiano eseguito – alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 143/2003 – versamenti utili ai fini della definizione in parola, possono beneficiare di un'ulteriore proroga del termine per il versamento dell'eventuale saldo, che è stato differito al 16 marzo 2005; in tal caso, l'importo da versare è maggiorato degli interessi legali a decorrere dal 17 ottobre 2003.

Relativamente ai ruoli consegnati ai concessionari tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2001, il comma 2-ter dell'art. 12 della legge 289 del 2002 – introdotto dalla legge n. 212 del 2003, e modificato prima dell'art. 34 del D.L. 30 settembre 2003, n.269 e, più recentemente, dall'art. 23-decies del D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2004, n.4 – prevede la possibilità di estinguere il debito sottoscrivendo l'atto di adesione ed effettuando il versamento di almeno l'80% delle somme dovute entro il 16 aprile 2004; l'eventuale saldo dovrà essere versato entro il 16 marzo 2005, con l'importo maggiorato degli interessi a decorrere dal 17 ottobre 2003.

Per informare i contribuenti della possibilità di accedere alla definizione dei ruoli pregressi, il comma 2 dell'articolo 12 ha previsto l'invio ai debitori, da parte dei concessionari del servizio nazionale della riscossione, di un'apposita comunicazione contenente l'invito ad avvalersi dei benefici previsti dalla norma; tale obbligo è stato posto a carico dei concessionari soltanto relativamente ai ruoli affidati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000.

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 febbraio 2003, attuativo dell'art. 12, comma 3, della legge n. 289/2002 è stato approvato il modello di invito che i concessionari hanno inviato ai contribuenti interessati, allegandovi anche l'apposito bollettino di pagamento.

Per i ruoli consegnati prima del gennaio 1997, i contribuenti che non abbiano ricevuto la comunicazione da parte del concessionario (in tal caso facoltativa) e che vogliano avvalersi della definizione agevolata, hanno l'onere di recarsi presso lo sportello del competente concessionario, nei termini previsti, per sottoscrivere una dichiarazione ed effettuare il pagamento.

Con la circolare del 12 maggio 2003, n. 28, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il versamento soltanto parziale degli importi dovuti alle predette scadenze comporta la decadenza dai benefici della sanatoria. Ciò, fatto salvo, comunque, il principio dell'errore scusabile, esteso a tutte le sanatorie con la circolare del 21 marzo 2003, n. 17, ed in base al quale è possibile integrare un versamento insufficiente entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ufficio, a condizione che venga riconosciuta la scusabilità dell'errore che ha portato il contribuente a versare una somma inferiore a quella dovuta.

### ***2.1.2 Le modifiche al sistema di remunerazione dei concessionari***

L'articolo 3, commi 4-8, del decreto – legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2002, n. 178, ha previsto che, per il biennio 2002/2003, la remunerazione dei concessionari del servizio nazionale della riscossione dovesse essere costituita da un'indennità fissa (pari a euro 370 milioni nel 2002 e euro 335 milioni nel 2004) e da un importo (aggio sulle somme riscosse), variabile in relazione alla percentuale di realizzazione di obiettivi di riscossione assegnati per ciascuna delle predette annualità.

La disposizione in parola era, evidentemente, rivolta a contemperare l'esigenza delle aziende concessionarie di poter contare, in attesa del raggiungimento della piena efficacia operativa conseguibile a seguito della completa applicazione della riforma del sistema, su di una sicura base di copertura dei costi

(indennità fissa), con quella dell'Erario di conseguire, a breve, sensibili miglioramenti della performance di riscossione coattiva.

Le varie forme di definizione agevolata introdotte dalla legge n. 289 del 2002 hanno, però, significativamente mutato lo scenario operativo di riferimento.

L'ampiezza di tali definizioni, concernenti, tra l'altro, anche i ruoli consegnati ai concessionari fino al 30 giugno 2001, ha, infatti, avuto un impatto rilevante sull'attività che gli stessi concessionari sono chiamati a svolgere nel 2003.

Ne è conseguita la necessità di riconsiderare le aspettative, per lo stesso 2003, in ordine ai volumi di riscossione ricavabili dall'attività di recupero coattivo delle somme iscritte a ruolo.

In considerazione di tale esigenza, con l'articolo 3 del d.l. 24.06.2003, n. 143, convertito nella legge 1.8.2003, n. 212, è stata prevista, per il 2003, la corresponsione al sistema dei concessionari di un importo pari a 550 milioni di euro (di cui il 4 per cento spetta esclusivamente ai commissari governativi e ai concessionari operanti in ambiti per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti), che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo di cui al citato decreto – legge n. 138/2002. La corresponsione di tale somma non è collegata, nemmeno in parte, al raggiungimento di performance di riscossione.

Dall'impossibilità di raggiungere gli obiettivi assegnati con i decreti attuativi del d.l. n. 138 del 2002, in conseguenza del mutato scenario operativo è derivata, altresì, anche la necessità di consolidare i compensi relativi agli importi anticipati ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 3 (cfr. art. 3, comma 3. d.l. n. 143/2003).

## **2.2 Gli interventi amministrativi ed i contributi interpretativi dell'Agenzia delle Entrate**

Nell'ambito della gestione dei rapporti con gli agenti della riscossione, l'Agenzia delle Entrate ha raggiunto l'obiettivo - già perseguito nell'anno precedente - di completare le procedure di definizione automatica previste dagli articoli 60 e 60-bis del d.lgs. n. 112 del 1999 e dall'articolo 79 della legge n. 342 del 2000.

Tali istituti, come illustrato nella relazione relativa allo scorso anno, sono stati concepiti dal legislatore per la chiusura delle pendenze amministrative e contabili nei confronti dei concessionari del servizio nazionale della riscossione.

Con tre decreti ministeriali dell'8 gennaio 2003, pubblicati nelle Gazzette Ufficiali nn. 33 e 34 del 10 e dell'11 febbraio 2003, è stata disposta l'emissione di certificati di credito del Tesoro da assegnare ai concessionari aventi diritto al rimborso delle quote iscritte in ruoli erariali, per effetto delle definizioni automatiche di cui all'articolo 60 del d.lgs. n. 112/1999 e all'articolo 79 della legge n. 342/2000.

Ai fini dell'emissione di tali decreti, l'Agenzia delle Entrate aveva trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, già nel mese di novembre 2002, l'elenco dei nominativi dei concessionari beneficiari dell'assegnazione e i relativi importi spettanti.

Nei mesi di luglio e settembre del corrente anno, l'Agenzia delle Entrate ha trasmesso al predetto Ministero i dati emersi dai controlli effettuati dagli uffici in merito alle menzionate procedure di definizione automatica, necessari all'emissione di altri decreti ministeriali di assegnazione ai concessionari di un'ulteriore tranche di titoli di Stato.

In particolare, sono stati, anzitutto, adottati i due decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 luglio 2003, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2003, per l'assegnazione di titoli di Stato spettanti a fronte delle istanze di definizione presentate dai concessionari ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 79 della legge n. 342/2000.

Un ulteriore decreto ministeriale del 24 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2003, ha, altresì, assegnato i certificati di credito del Tesoro previsti dall'art. 60-bis del medesimo d.lgs. n. 112 del 1999, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive infruttuose poste in essere dai concessionari relativamente alle quote inesigibili ammesse alle definizioni automatiche di cui alle summenzionate norme.

Infine, con due decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1° ottobre 2003, in corso di pubblicazione, è stata disposta una successiva erogazione di titoli di Stato ai sensi dell'art.60-bis del d.lgs. n. 112/1999 e dell'art. 79 della legge n. 342/2000.

Un altro fronte di intervento amministrativo ha riguardato la materia concernente gli obblighi informativi posti a carico dei concessionari ai fini del rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione antimafia. Con la circolare n. 89 del 27 dicembre 2002, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la verifica dei predetti requisiti dovrà avvenire, a cura delle competenti Direzioni Regionali, con cadenza periodica, e non più soltanto in occasione di mutamenti nella composizione del Consiglio di Amministrazione delle società concessionarie.

Quanto, poi, alle questioni attinenti la trattazione delle domande di rimborso e di discarico presentate sotto la vigenza del d.P.R. n. 43 del 1988 e non inserite nelle sopra citate definizioni automatiche, l'Agenzia delle Entrate ha adottato due risoluzioni.

Con risoluzione del 21 ottobre 2003, n. 200, è stato precisato che, in caso di reiezione della domanda di discarico di quote inesigibili ai sensi del d.P.R. n. 43/1988, il concessionario non può ricorrere, per la chiusura della controversia, alla procedura prevista dall'art.20, comma 4, del d.lgs. n. 112/1999, versando una parte delle somme iscritte a ruolo, bensì deve versare l'intero ammontare delle predette somme, come previsto dall'art. 90, comma 2, del citato d.P.R. n.43/1988.

Con la risoluzione del 28 ottobre 2003, n. 203, è stato chiarito che la circostanza che il contribuente iscritto a ruolo si sia avvalso della definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge dell'esame della domanda di discarico n. 289/2002, versando il 25% delle somme dovute, non può ritenersi ostativa allo svolgimento dell'esame - da parte dell'ufficio competente - dell'eventuale domanda di discarico presentata dal concessionario. L'unico effetto, infatti, che la predetta circostanza produce in capo al concessionario consiste nella riduzione dell'importo che lo stesso dovrà versare in caso di rigetto della domanda di discarico per inesigibilità della quota.

Un cenno merita anche la circolare del 6 ottobre 2003, n. 53, in materia di assegnazione di immobili allo Stato - adottata dall'Agenzia dell'Entrate di concerto con l'Agenzia del Demanio - con la quale sono state impartite le necessarie istruzioni ai concessionari del servizio nazionale della riscossione e ai competenti uffici finanziari e demaniali, relative alla procedura prevista dall'art. 85 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Infine, con la risoluzione del 27 gennaio 2003, n. 15, è stata data compiuta esecuzione alla disposizione contenuta nell'art. 28 del d.lgs. n. 112/1999, ai sensi del quale, per i gruppi di società con patrimonio netto consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia per gli obblighi derivanti dall'affidamento della concessione può essere assunta direttamente dalla società capogruppo.

Con tale intervento amministrativo è stato, infatti, adottato lo schema tipo di atto di garanzia da utilizzare nell'ipotesi prevista dalla citata norma.

### 2.3 Le entrate riscosse da accertamento e controllo

Nel presente paragrafo si illustrano ed analizzano i dati – esposti nelle tabelle – relativi agli esiti della riscossione derivante dalle attività di accertamento e controllo.

Tab. 1 - Riscossione da istituti conciliativi per tipologia d'imposta

ANNO	ISTITUTI CONCILIATIVI	IRPEF	IRPEG	ILOR	IVA	REGISTRO	ALTRE IMPOSTE DIRETTE	TOTALE	VALORE MEDIO MENSILE
1999	Accertamento con adesione	95,54	103,81	79,53	52,16	39,77	-	370,81	63,14
	Acquiescenza - mancata impugnazione	105,87	14,98	22,21	19,63	147,71	4,13	314,53	
	Conciliazione giudiziale	16,01	20,14	13,94	3,10	2,07	17,04	72,30	
	<b>TOTALE</b>	<b>217,42</b>	<b>138,93</b>	<b>115,68</b>	<b>74,89</b>	<b>189,55</b>	<b>21,17</b>	<b>757,64</b>	
2000	Accertamento con adesione	163,72	139,44	78,50	104,84	35,12	-	521,62	79,15
	Acquiescenza - mancata impugnazione	158,04	23,24	19,11	39,78	104,84	4,65	349,66	
	Conciliazione giudiziale	16,53	27,89	16,01	8,78	3,10	6,20	78,51	
	<b>TOTALE</b>	<b>338,29</b>	<b>190,57</b>	<b>113,62</b>	<b>153,40</b>	<b>143,06</b>	<b>10,85</b>	<b>949,79</b>	
2001	Accertamento con adesione	237,57	158,55	90,38	155,45	45,45	1,03	688,43	91,37
	Acquiescenza - mancata impugnazione	114,14	21,69	24,27	46,48	119,82	1,03	327,43	
	Conciliazione giudiziale	13,94	30,99	18,59	12,91	2,58	1,55	80,56	
	<b>TOTALE</b>	<b>365,65</b>	<b>211,23</b>	<b>133,24</b>	<b>214,84</b>	<b>167,85</b>	<b>3,61</b>	<b>1.096,42</b>	
2002	Accertamento con adesione	261,68	132,61	68,52	115,09	60,76	0,18	638,84	78,52
	Acquiescenza - mancata impugnazione	82,80	26,84	19,76	0,38	95,68	7,80	233,26	
	Conciliazione giudiziale	14,83	33,85	18,97	0,03	1,30	1,17	70,14	
	<b>TOTALE</b>	<b>359,31</b>	<b>193,30</b>	<b>107,26</b>	<b>115,51</b>	<b>157,73</b>	<b>9,15</b>	<b>942,25</b>	

## XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Accertamento con adesione	79,41	43,40	17,33	33,99	3,85	-	177,97
	Acquiescenza - mancata impugnazione	22,61	8,70	3,65	0,51	29,64	1,36	66,47
	Conciliazione giudiziale	3,80	10,20	5,00	-	0,23	0,50	19,73
2003*	<b>TOTALE</b>	<b>105,82</b>	<b>62,30</b>	<b>25,98</b>	<b>34,50</b>	<b>33,72</b>	<b>1,86</b>	<b>264,17</b>

\* Periodo Gennaio-Agosto

Tab. 2 - Entrate erariali da ruoli in Tesoreria

SEMESTRE	1° semestre 1999			2° semestre 1999			1° semestre 2000			2° semestre 2000		
	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale
IRPEF	191	123	314	278	158	436	131	72	203	370	228	598
IRPEG	50	74	124	38	106	145	24	108	132	41	47	88
ILOR	35	28	64	43	32	75	23	15	39	28	30	58
ALTRE ILDD.	13	14	27	14	29	43	2	7	9	19	29	48
IVA	72	76	148	70	82	152	71	59	130	125	165	290
ALTRE II.II.	117	99	216	30	159	189	36	64	99	32	127	158
<b>TOTALE SEMESTRE</b>	<b>478</b>	<b>415</b>	<b>893</b>	<b>474</b>	<b>566</b>	<b>1040</b>	<b>286</b>	<b>325</b>	<b>611</b>	<b>616</b>	<b>625</b>	<b>1241</b>

SEMESTRE	1° semestre 2001			2° semestre 2001			1° semestre 2002			2° semestre 2002		
	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale
IRPEF	417	145	562	552	223	775	183	115	298	265	181	446
IRPEG	40	28	68	56	59	115	49	37	86	53	49	102
ILOR	31	26	57	42	35	76	25	20	45	30	22	52
ALTRE ILDD.	26	10	37	38	7	45	9	12	21	10	13	23
IVA	137	117	254	150	130	280	118	97	215	176	120	296
ALTRE II.II.	19	66	85	22	98	120	14	59	73	21	97	118
<b>TOTALE SEMESTRE</b>	<b>670</b>	<b>393</b>	<b>1063</b>	<b>861</b>	<b>552</b>	<b>1413</b>	<b>398</b>	<b>340</b>	<b>738</b>	<b>555</b>	<b>482</b>	<b>1037</b>

SEMESTRE	1° semestre 2003			lug-ago 2003		
	principale	interessi sanzioni	totale	principale	interessi sanzioni	totale
IRPEF	83	69	152	15	13	28
IRPEG	12	11	23	2	3	5
ILOR	4	3	7	1	1	2
ALTRE ILDD.	3	5	8	0	0	0
IVA	58	68	126	7	11	18
ALTRE II.II.	4	17	21	2	4	6
ART. 12 LEGGE 289/2002	-	-	601	-	-	10
<b>TOTALE SEMESTRE</b>	<b>164</b>	<b>173</b>	<b>938</b>	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>69</b>

Fonte: Osservatorio delle Entrate

Importi espressi in milioni di euro


**RIEPILOGO RISCOSSIONI DA ACCERTAMENTO E CONTROLLO\***

TIPOLOGIE DI RISCOSSIONE	1999	2000	2001	2002	2003*
Istituti conciliativi	757,64	949,79	1.096,42	942,25	264,17
Ruoli	1.932,58	1.999,20	1.821,03	1.775,00	1007,00
Comunicazioni Modello Unico	-	117,23	322,26	378,75	176,70
TOTALE	2.690,22	3.066,22	3.239,71	3.096,00	1447,87
IMPORTO MEDIO MENSILE	224,18	255,52	269,97	258,00	180,98

*Importi espressi in milioni di euro*

\* Periodo Gennaio-Agosto

### Entrate Erariali



Nell'anno 2002 si è avuta una diminuzione del gettito derivante dalle riscossioni a mezzo ruolo, dovuta a diversi motivi.

Anzitutto, nello stesso 2002 si è verificata una riduzione dei nuovi carichi di ruolo affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione, per le medesime ragioni (esaurimento del recupero dell'arretrato in materia di liquidazione delle dichiarazioni, affermazione del c.d. "fisco telematico", il consolidarsi della compliance) già esposte nella Relazione dello scorso anno.

In particolare, questa riduzione ha inciso soprattutto sul carico dei ruoli per i quali i concessionari, ai sensi dell'articolo 25, comma 3-quater del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, dovevano inviare ai contribuenti, prima della cartella di pagamento, il c.d. "avviso bonario", vale a dire un invito a definire la contestazione iscritta a ruolo mediante il versamento, entro trenta giorni, del capitale, degli interessi e di una sanzione ridotta.

La circostanza che tale fenomeno abbia determinato un abbassamento degli incassi da ruolo appare estremamente significativa, poiché conferma la sensazione che l'attività dei concessionari continui ad essere orientata non alla riscossione coattiva, bensì ad una gestione puramente "amministrativa" dei versamenti spontanei delle somme iscritte a ruolo, con una scarsissima incidenza della vera e propria attività esecutiva.

In effetti, come già riferito dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate nel corso delle audizioni presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati del 13 marzo e del 6 novembre u.s., nei soli anni 2000 e 2001 l'ammontare netto riscuotibile dei ruoli (calcolato, cioè, tenendo conto degli sgravi effettuati dagli uffici finanziari in sede di autotutela o di esecuzione delle sentenze delle Commissioni Tributarie e dei carichi relativi a soggetti sottoposti a procedura concorsuale) è stato di ben 40 miliardi di euro e i concessionari hanno riscosso, nell'intero triennio 2000 – 2002, appena 3 miliardi di euro, pari al 7,5% del carico dei due anni in questione. Coerentemente con tale dato, la percentuale di conseguimento dell'obiettivo di riscossione, fissato per l'anno 2002 dal d.l. n. 138/2002 alla più che realistica somma di 2,3 miliardi di euro, è stata pari soltanto al 55%.

Per giunta, dalle informazioni, aggiornate al 30 settembre 2003, fornite in via telematica all'Amministrazione dalle aziende concessionarie, ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (mediante la c.d. procedura dello "stato della riscossione", sulla quale cfr. la precedente Relazione), risulta che la percentuale delle somme iscritte a ruolo negli ultimi quattro anni incassate dai concessionari a seguito di procedure esecutive è addirittura inferiore all'1%.

Ne deriva che la maggior parte delle aziende concessionarie non ha risposto alle legittime aspettative di radicale cambiamento della propria cultura imprenditoriale, facendo registrare la persistenza di una mentalità non mirata alla massimizzazione delle riscossioni ed alla trasformazione della propria struttura organizzativa e delle proprie strategie operative.

Inoltre, le banche, che sono quasi sempre i soggetti economici di riferimento delle società concessionarie, potrebbero trovarsi, nell'esercizio dell'attività di riscossione coattiva, in posizione di potenziale conflitto con il loro interesse al mantenimento dei rapporti con la clientela. Ciò, tanto più che il tendenziale inaridimento del "magazzino ruoli" che si profila per il futuro a causa dei fattori sopra elencati determina la sostanziale impossibilità, per le società concessionarie, di raggiungere l'equilibrio di bilancio soltanto attraverso i compensi sulle somme rimosse ed in mancanza dell'erogazione di un sussidio sotto forma di contributo fisso a carico del bilancio dello Stato.

Ne discende che il vigente assetto dell'attività di riscossione coattiva comporta un considerevole esborso di denaro pubblico (circa 600 milioni di euro all'anno) a favore di privati, al quale occorre aggiungere i costi derivanti dal colloquio informatico con le 45 aziende concessionarie che gestiscono i 103 ambiti provinciali del servizio di riscossione e quelli amministrativi scaturenti